



Studio Notarile
Dott. Andrea Confalonieri
Dott. Roberto Antonioli

P.zza Borromeo n.5 – Pandino (CR)
Tel. 0373/971833
Fax 0373/972651

Cremona Via Verdi n.4
Tel. 0372/33876 Fax 0372/534892

Crema Via IV Novembre
Tel. 0373/84000 Fax 0373/251347

Spino D'Adda
Via Martiri della Liberazione n.62
Tel. 0372/980887 Fax 0373/96694

e-mail aconfalonieri@notariato.it
e-mail rantonoli@notariato.it

Pandino 15 settembre 2010

ANDREA CONFALONIERI, Notaio in Pandino
dichiara

- di aver ricevuto il seguente atto pubblico
- che eseguirà presso i PUBBLICI UFFICI competenti i seguenti ADEMPIMENTI

UFFICIO DELLE ENTRATE: REGISTRAZIONE

REGISTRO IMPRESE: ISCRIZIONE INATTIVA S1 INT.P. INT.S.

Repertorio Numero

Raccolta Numero

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA **REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladieci, il giorno quindici del mese di settembre alle ore 11 (undici) e
minuti 2 (due)

15 settembre 2010

In Pandino nel mio studio sito in Piazza Borromeo n. 5.

Avanti a me ANDREA CONFALONIERI Notaio in Pandino iscritto presso il Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Crema

sono presenti:

ZANABONI ENRICO, nato a Pandino (CR) il 14 gennaio 1962, domiciliato a Pandino (CR), Via Garibaldi n. 23/C, codice fiscale ZNB NRC 62A14 G306L, geometra libero professionista;

ZANABONI EUGENIA MARIA, nata a Pandino (CR) il 7 febbraio 1961, domiciliata a Pandino (CR), Piazza Risorgimento n. 16, codice fiscale ZNB GMR 61B47 G306M, casalinga;

Parti della cui identità personale io notaio sono certo, cittadini italiani.

1) COSTITUZIONE

E' costituita una Società a Responsabilità Limitata con la denominazione di **"SO.FIN S.R.L."**, con sede in **Pandino (CR)**, ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, e senza che il cambiamento dello stesso nell'ambito del medesimo Comune comporti modifica di questo atto costitutivo, i comparenti mi dichiarano che l'indirizzo attuale della società è posto in **Via Vittorio Veneto n. 2/A**, durata fissata al **31 dicembre 2050**, capitale sociale di Euro **10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**, costituisce oggetto della società l'attività di:

- La promozione e lo sviluppo di attività immobiliari; la compravendita di immobili in genere, la permuta, la lottizzazione, il comodato, l'affitto, la locazione, anche finanziaria se assunta, la conduzione di immobili; l'esecuzione di opere di ripristino ed edilizie in genere sugli immobili stessi; la gestione e l'amministrazione di immobili propri o dalla stessa detenuti a qualsivoglia titolo; la costruzione, la ricostruzione, la ristrutturazione e la demolizione di edifici civili, industriali e rurali, anche al fine di ottenere materiale di recupero da commercializzare; la realizzazione e la sistemazione di strade, ponti, gallerie, viadotti, oleodotti, gasdotti e di ogni genere di struttura stradale, ferroviaria e marittima; lo sgombero di materiali di risulta per attività relative all'edilizia, alle strade, alle ferrovie, alle costruzioni marittime, stradali e ferroviarie, nonché l'attività di prefabbricazione edilizia, il tutto sia in proprio che per conto

terzi o di Enti pubblici e/o privati; l'esercizio di cave in genere per l'estrazione e la lavorazione di inerti (sabbia, ghiaia e pietrisco) per le proprie necessità e per la vendita del prodotto a terzi; la produzione e la vendita di manufatti in cemento armato, calcestruzzi, cementizi e bituminosi; l'autotrasporto per conto proprio e per conto terzi; il commercio, all'ingrosso ed al minuto, di prodotti e/o macchinari e/o automezzi per l'edilizia; la locazione (esclusa l'attività di leasing) dei predetti macchinari, autoveicoli ed attrezzature; la realizzazione, la modifica e la riparazione di: impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica; impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; impianti radiotelevisivi, antenne ed impianti elettronici in genere; impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsivoglia natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed areazione dei locali; impianti idrici, sanitari, idraulici, di qualsivoglia natura e specie; impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsivoglia tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed areazione dei locali; impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, scale mobili e simili; impianti di protezione antincendio.

- La Società potrà inoltre approntare strutture e servizi per consentire, ove necessario con l'ausilio di professionisti iscritti in appositi albi, l'esercizio delle seguenti attività: - la promozione di ricerche, studi, progetti e iniziative realizzate da professionisti soci e non soci o da altre persone fisiche, giuridiche o Enti sia pubblici che privati; - l'assistenza tecnica edile e specifica di cantiere a persone fisiche e/o Enti sia pubblici che privati; analisi e ricerche di carattere artistico, storico e culturale; - la ricerca, la promozione e la gestione di iniziative edilizie e immobiliari; - la progettazione di complessi edilizi integrati, residenziali, industriali e commerciali; - la progettazione di edilizia speciale, scuole, ospedali, banche, alberghi, autosili, complessi sportivi, ricreativi e culturali, ristrutturazioni, restauri; - la progettazione di infrastrutture ed opere pubbliche; - la progettazione di strutture in cemento armato ordinario e precompresso, strutture in acciaio, tenso-strutture, strutture antisismiche; - la progettazione di strutture prefabbricate industriali e civili; - la pianificazione territoriale, urbanistica, turistica e commerciale, piani di recupero; piani di trasporto, viabilità e parcheggio; - lo studio e l'organizzazione di attività pubblicitarie e di vendita.

- La Società potrà effettuare, per conto proprio e/o per conto di terzi, qualsivoglia attività di trasporto dei beni anche strumentali, che formino oggetto dell'attività propria, nonché assumere e concedere mandati, rappresentanze ed agenzie comunque utili al raggiungimento dei propri fini.

- Tutto quanto sopra potrà essere svolto sia in Italia che all'estero.

Essa potrà inoltre compiere ogni operazione industriale o commerciale, mobiliare ed immobiliare, che sarà ritenuta necessaria od utile all'espletamento dell'attività sociale - e quindi non nei confronti del pubblico - e potrà anche assumere partecipazioni in altre società aventi attività affine o comunque connessa alla propria, con espressa esclusione delle attività di cui alla legge n.1/1991 e n.385/1993.

2) RIPARTIZIONE CAPITALE

Il capitale viene così sottoscritto:

ZANABONI ENRICO per Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero)

ZANABONI EUGENIA MARIA per Euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero)

La quota di partecipazione di ciascun socio è determinata in misura proporzionale ai conferimenti come sopra effettuati e cioè:
per il 10% (dieci per cento) al socio ZANABONI ENRICO

per il 90% (novanta per cento) al socio ZANABONI EUGENIA MARIA

I soci danno atto che lo stesso risulta versato per Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero).

La parte residua del capitale sociale sarà versata nei modi e termini che saranno stabiliti dall'organo amministrativo.

3) ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Amministratore Unico che viene nominato nella persona di ZANABONI EUGENIA MARIA che dichiara di accettare la carica e che non sussistono nei suoi confronti le cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

L'Amministratore Unico dura in carica fino ad eventuale revoca o dimissioni.

4) VERSAMENTO DEL 25% DEL CAPITALE

Si dà atto che in data 14 settembre 2010 sono stati versati presso la sede di Pandino della Banca Cremasca Credito Cooperativo il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale liberato o da liberarsi in denaro come da ricevuta in pari data, ricevuta che in copia da me Notaio autenticata si allega al presente atto sotto la lettera "A".

5) CHIUSURA DEL PRIMO ESERCIZIO SOCIALE

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2010.

6) NORME DI REGOLAMENTO

La società sarà regolata dalle norme risultanti dal presente atto, dallo statuto sociale contenente l'organizzazione e il funzionamento della società qui di seguito e, per quanto non previsto, da quelle di legge.

STATUTO


DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA-CAPITALE

Articolo 1 - E' costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata:

"SO.FIN S.R.L."

Articolo 2 - Costituisce oggetto della società l'attività di:

- La promozione e lo sviluppo di attività immobiliari; la compravendita di immobili in genere, la permuta, la lottizzazione, il comodato, l'affitto, la locazione, anche finanziaria se assunta, la conduzione di immobili; l'esecuzione di opere di ripristino ed edilizie in genere sugli immobili stessi; la gestione e l'amministrazione di immobili propri o dalla stessa detenuti a qualsivoglia titolo; la costruzione, la ricostruzione, la ristrutturazione e la demolizione di edifici civili, industriali e rurali, anche al fine di ottenere materiale di recupero da commercializzare; la realizzazione e la sistemazione di strade, ponti, gallerie, viadotti, oleodotti, gasdotti e di ogni genere di struttura stradale, ferroviaria e marittima; lo sgombero di materiali di risulta per attività relative all'edilizia, alle strade, alle ferrovie, alle costruzioni marittime, stradali e ferroviarie, nonché l'attività di prefabbricazione edilizia, il tutto sia in proprio che per conto terzi o di Enti pubblici e/o privati; l'esercizio di cave in genere per l'estrazione e la lavorazione di inerti (sabbia, ghiaia e pietrisco) per le proprie necessità e per la vendita del prodotto a terzi; la produzione e la vendita di manufatti in cemento armato, calcestruzzi, cementizi e bituminosi; l'autotrasporto per conto proprio e per conto terzi; il commercio, all'ingrosso ed al minuto, di prodotti e/o macchinari e/o automezzi per l'edilizia; la locazione (esclusa l'attività di leasing) dei predetti macchinari, autoveicoli ed attrezzature; la realizzazione, la modifica e la riparazione di: impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica; impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; impianti radiotelevisivi, antenne ed impianti elettronici in genere; impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condiziona-

A circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the text. Below the stamp, there is a handwritten signature in black ink.

mento e di refrigerazione di qualsivoglia natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed areazione dei locali; impianti idrici, sanitari, idraulici, di qualsivoglia natura e specie; impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsivoglia tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed areazione dei locali; impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, scale mobili e simili; impianti di protezione antincendio.

- La Società potrà inoltre approntare strutture e servizi per consentire, ove necessario con l'ausilio di professionisti iscritti in appositi albi, l'esercizio delle seguenti attività: - la promozione di ricerche, studi, progetti e iniziative realizzate da professionisti soci e non soci o da altre persone fisiche, giuridiche o Enti sia pubblici che privati; - l'assistenza tecnica edile e specifica di cantiere a persone fisiche e/o Enti sia pubblici che privati; analisi e ricerche di carattere artistico, storico e culturale; - la ricerca, la promozione e la gestione di iniziative edilizie e immobiliari; - la progettazione di complessi edilizi integrati, residenziali, industriali e commerciali; - la progettazione di edilizia speciale, scuole, ospedali, banche, alberghi, autosili, complessi sportivi, ricreativi e culturali, ristrutturazioni, restauri; - la progettazione di infrastrutture ed opere pubbliche; - la progettazione di strutture in cemento armato ordinario e pre-compresso, strutture in acciaio, tenso-strutture, strutture antisismiche; - la progettazione di strutture prefabbricate industriali e civili; - la pianificazione territoriale, urbanistica, turistica e commerciale, piani di recupero; piani di trasporto, viabilità e parcheggio; - lo studio e l'organizzazione di attività pubblicitarie e di vendita.

- La Società potrà effettuare, per conto proprio e/o per conto di terzi, qualsivoglia attività di trasporto dei beni anche strumentali, che formino oggetto dell'attività propria, nonché assumere e concedere mandati, rappresentanze ed agenzie comunque utili al raggiungimento dei propri fini.

- Tutto quanto sopra potrà essere svolto sia in Italia che all'estero.

Essa potrà inoltre compiere ogni operazione industriale o commerciale, mobiliare ed immobiliare, che sarà ritenuta necessaria od utile all'espletamento dell'attività sociale - e quindi non nei confronti del pubblico - e potrà anche assumere partecipazioni in altre società aventi attività affine o comunque connessa alla propria, con espressa esclusione delle attività di cui alla legge n.1/1991 e n.385/1993.

Articolo 3 - La Società ha sede in Comune di **Pandino (CR)**.

Articolo 4 - Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore se nominati per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Articolo 5 - La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050.

Articolo 6 - Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

I soci decidono, mediante delibera assembleare a prendersi con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, l'aumento di capitale.

L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

Possono essere conferiti beni in natura o crediti, o comunque qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

In caso di conferimenti di beni in natura o di crediti l'esperto o la società di revisione previsti a norma dell'art.2465 CC dovranno essere graditi alla società.

In caso di decisione di aumento di capitale, deve essere data comunicazione ai soci mediante avviso scritto, di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimento, del termine, non inferiore ai trenta giorni dalla data di spedizione, e delle modalità secondo le quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione.

Nel caso di riduzione del capitale per perdite può soprassedersi al deposito di cui all'art. 2482 bis - secondo comma - Codice Civile.

Articolo 7 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Articolo 8 - La quota è trasferibile, sia a causa di morte, che per atto tra vivi.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, costituzione di usufrutto, dazione in pagamento e donazione.

In caso di trasferimento per atto tra vivi il Socio che intende trasferire, in tutto od in parte, la propria quota deve offrirla in prelazione a tutti gli altri Soci

A tale scopo il cedente deve comunicare ai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'entità della quota di partecipazione che intende trasferire, precisandone il prezzo e il cessionario od i cessionari.

Tale comunicazione integra, a tutti gli effetti, un'offerta irrevocabile e valida per trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, che non sarà computata nel termine.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato per intero, non avendo i Soci la possibilità di modificare i termini dell'offerta, o l'oggetto del trasferimento, cosicché un'accettazione parziale equivale ad un rifiuto.

Qualora la prelazione sia esercitata da più Soci, la quota sarà acquistata proporzionalmente alla quota di partecipazione già di rispettiva spettanza.

Trascorso l'anzidetto termine di trenta giorni senza che gli altri Soci abbiano comunicato, all'indirizzo indicato dal mittente, la loro accettazione dell'offerta, il diritto di prelazione si intenderà rinunciato ed il cedente sarà libero di cedere a chi vorrà la quota offerta in prelazione; la cessione dovrà avvenire entro e non oltre venti giorni dalla scadenza del termine spettante ai Soci per l'esercizio del diritto di prelazione.

Il socio che intende vendere le proprie quote dovrà darne comunicazione all'Assemblea dei soci il quale potrà negare motivando l'assenso alla cessione e però indicare altro acquirente che sia disposto a pagare il prezzo come sopra determinato.

Il diritto di prelazione sussiste anche nel caso di cessione a favore di soci della società.

L'intestazione a società fiduciarie o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a diritto di prelazione.

Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli artt.2284 e 2289 C.C., con le seguenti precisazioni:


- la società può essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi e/o legatari del defunto;

- per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applicano le disposizioni relative al recesso (art.2473, co.3 e 4 C.C.).

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione sono assunte dai soci con le maggioranze previste per le decisioni dei soci, non computandosi la partecipazione del socio defunto.

Articolo 9 - I soci possono effettuare finanziamenti "causa mutui" alla società, effettuare apporti a fondo perduto, ovvero conferimenti in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale, nel rispetto delle norme vigenti con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio presso il pubblico.

Detti apporti potranno essere effettuati anche non proporzionalmente alla rispettiva partecipazione al capitale sociale e saranno infruttiferi di interessi, salvo diversa de-



liberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 10 - La società può emettere titoli di debito.

La decisione è adottata mediante deliberazione dell'assemblea dei soci presa con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, nei limiti di cui all'art. 2412 Codice Civile.

Articolo 11 - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Articolo 12 - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centotanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 13 - Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera assembleare e sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. Le materie loro riservate sono quelle indicate come riservate alle decisioni dei soci in forma assembleare nell'art. 2479 CC.

Sono inoltre riservate alla competenza dei soci le decisioni quando vi sia un conflitto di interessi tra l'organo amministrativo, o uno dei suoi componenti, e la società.

Ha diritto di intervenire all'assemblea ogni socio non moroso che sia iscritto nel libro delle imprese; il suo voto ha valore in misura proporzionale alla sua partecipazione alla società.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea cui partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2479-bis, ult. comma C.C.) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Consultazione scritta e consenso per iscritto.

Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; (b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere; (c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei Libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata ed in cui è stata trascritta; (d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'art.2479 C.C., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

Articolo 14 - L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, di cui sia assicurato il ricevimento, inviata a tutti i soci iscritti nel libro delle imprese a cura del presidente del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico.

Articolo 15 - Nel caso di amministrazione affidata a due o più amministratori con firma disgiunta oppure congiunta, ai sensi del terzo comma dell'art.2475 CC., la convocazione sarà effettuata dall'amministratore più anziano.

Articolo 16 - In caso di inattività o assenza dell'organo amministrativo, la comunicazione dovrà essere effettuata da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Articolo 17 - La comunicazione dovrà essere effettuata almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal registro delle imprese e dovrà indicare il giorno, luogo, ora dell'adunanza e materie da trattare.

Il socio potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta che deve essere conservata dalla società. In tale delega dovrà essere indicato il nome del delegato.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti od informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Gli amministratori od i sindaci, se nominati, qualora non partecipino all'assemblea, devono rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione.

Articolo 18 - L'assemblea si riunisce presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia.

Articolo 19 - L'assemblea è presieduta: a) dal presidente del consiglio di amministrazione, b) dall'amministratore unico, c) nel caso previsto dal precedente articolo 15.) dall'amministratore incaricato di effettuare la convocazione.

In caso di loro impedimento o assenza, o in mancanza di convocazione di assemblea totalitaria nel caso previsto dal punto c) del precedente paragrafo, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e qualora il presidente lo ritenga opportuno, due scrutatori. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto dal notaio.

Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 2479 CC. gli amministratori e i sindaci si intendono informati quando sia stata data loro comunicazione scritta, di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimento, almeno tre giorni prima del termine fissato per la riunione.

Articolo 20 - L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' data facoltà di un maggior termine, non superiore comunque a centottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art.2364 CC.

Articolo 21 - La trascrizione delle delibere assembleari, ove non ne sia previsto il deposito nel Registro delle Imprese a norma del Codice Civile, dovrà essere effettuata, a cura dell'organo amministrativo, entro il termine massimo di cinque giorni dall'avvenuta riunione - onde consentire il decorrere del termine previsto dall'art. 2479ter CC. - nel libro delle decisioni dei soci, che la società deve tenere a norma dell'art. 2478 CC.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 22 - La società è amministrata, alternativamente:

a) da un amministratore unico;

b) da due o più amministratori, che costituiscono il consiglio di amministrazione.

Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

I soci, contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione o con decisione successiva, possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio, ma quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri.

Gli amministratori possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, essere amministratori o direttori generali in società concorrenti.

Articolo 23 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Articolo 24 - Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalità.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione la rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta a tutti gli am-

amministratori in via disgiunta tra di loro, ma se sono stati affidati poteri di amministrazione a più amministratori in via disgiunta o congiunta anche la rappresentanza, in relazione all'esercizio di tali poteri, si intende a loro attribuita con le stesse modalità. La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Articolo 25 - Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

- a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;
 - b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;
 - c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;
 - d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;
 - e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;
 - f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;
 - g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società;
- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere do-

cumenti.

h) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Articolo 26 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 27 - Quando la legge prevede l'obbligo della presenza del collegio sindacale, esso esercita anche il controllo contabile ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 28 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio con il conto profitti e perdite a norma di legge.

Articolo 29 - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 30 - Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.

CONTROVERSIE

Articolo 31 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) saranno devolute ad un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Crema, il quale vi provvederà entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente. Ove il soggetto designato non provveda alla nomina, questa è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

Gli arbitri decideranno de bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo arbitrale è inappellabile.

La clausola ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci e quelle promosse nei loro confronti.

7) DELEGA

Si delega ZANABONI EUGENIA MARIA a ritirare presso la predetta Banca il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale come sopra versato, dandone quietanza, con sollievo per la Banca stessa, e per il suo direttore, dirigenti, funzionari ed impiegati da responsabilità.

I componenti autorizzano l'organo amministrativo ad apportare al presente atto costitutivo, con i suoi allegati, le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese

Le Parti delegano me notaio ad esperire tutte le pratiche per l'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.

8) SPESE E IMPOSTE

Spese e imposte della presente costituzione, che le parti indicano approssimativa-

mente in Euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero), a carico della società.

Le Parti mi dispensano dalla lettura dell'allegato dichiarandolo di loro precisa conoscenza.

E richiesto lo notaio ho ricevuto il presente atto ed ho dello stesso dato lettura alle Parti che approvandolo lo sottoscrivono con me Notaio alle ore undici e minuti quarantacinque.

Consta di 3 (tre) fogli scritti da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio per 10 (dieci) facciate intere e parte della undicesima.

